

Prot. 1382

Cagliari, 14.09.2015

PEC

Al Responsabile del Procedimento  
Ing. Alessandra Piras  
Comune di San Gavino Monreale  
Via Trento, 2  
09037 S. Gavino M. le (VS)  
[protocollo.sangavino@pec.comunas.it](mailto:protocollo.sangavino@pec.comunas.it)

**OGGETTO: Affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi all'intervento di "mitigazione del rischio idrogeologico - demolizione dei ponti sul fiume Mannu (sez. 54) e (sez. 55) e ricostruzione" - CIG 630446511° - CUP H87B14000110002  
Scadenza 28/09/2015 (proroga)**

Questo Ordine, è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto.

A tal proposito occorre sottolineare, nel disciplinare di gara, all'art. 6 "Criteri di aggiudicazione", l'assenza dell'indicazione della percentuale massima del ribasso che, ai sensi dell'art. 266 comma 1 lett. c) del D.P.R. 207/2010 *"deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento"*; infatti, trattandosi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre obbligatoriamente inserire questa specifica nel bando.

A seguito del quesito posto da un operatore economico in merito alla questione, codesta Spett. Le Amministrazione ha risposto (risposta n. 3 punto 2 delle FAQ sul sito istituzionale) che *"si è ritenuto di non applicare tale limite, secondo quanto indicato dal Consiglio dell'ANAC nella Determinazione n. 4 del 25/02/2015 che all'art. 6.1. ritiene tale disposizione in contrasto con la normativa comunitaria"*.

Nonostante la indiscutibile veridicità di quanto da Voi riportato, l'Ordine scrivente ritiene che pur trattandosi di una determinazione autorevole dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, questa non possa dirsi sovraordinata al legislatore in quanto gli unici soggetti deputati a disapplicare la norma regolamentare sono i Giudici Amministrativi e che, pertanto, ci si debba attenere a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.

La norma vigente è chiara già sotto il profilo letterale nello stabilire la doverosità dell'indicazione di un limite al ribasso nel bando di gara per i servizi di ingegneria e architettura, lasciando in capo alle Stazioni appaltanti la discrezionalità in ordine alla misura di detta limitazione, da graduare *"in relazione alla tipologia dell'intervento"*.

Certo è che il parametro normativo di riferimento ai fini del vaglio di legittimità di un atto amministrativo è la normativa statale che, allo stato, senz'altro impone alle Stazioni appaltanti di individuare un limite al ribasso unico percentuale.

Sul punto, basti richiamare le premesse al d.P.R. 207/2010, per avvedersi dalla chiara

volontà del legislatore: *“Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi”*.

La volontà normativa non è stata messa in discussione. Piuttosto, come si evince dalla sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. I<sup>a</sup> 6339/2014 si è dato maggiore vigore alla norma, prevedendo addirittura la sanzione *“dell'inutilità, ai fini del punteggio, dell'offerta con ribasso eccedente il limite fissato nella lex specialis”*, vale a dire, una sanzione molto più gravosa rispetto a quella invocata dal ricorrente (*“correggere l'offerta economica riconducendola al massimo ribasso consentito”*).

Ciò in quanto: *“la lettera della disposizione regolamentare milita in tal senso, ma anche la sua ratio, se solo si pone mente al fatto che essa trova giustificazione nell'esigenza di garantire la qualità delle prestazioni, qualità che sarebbe minata da eccessivi ribassi, come testualmente evidenziato nella stessa premessa al d.P.R. n. 207/2010 (cfr. quintultimo periodo)”*.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Stante la complessità e l'importanza del rilievo su esposto, l'Ordine scrivente, qualora lo ritenga necessario, sottoporrà il caso all'attenzione dei principali organi giurisdizionali competenti in materia.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente  
Denise Puddu